



COMUNE DI VILLALBA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

Area III – Gestione del territorio

Oggetto: Istituzione Catasto Incendi

RELAZIONE TECNICA

ANNO 2010-2020

Il Tecnico
(Ing. Antonino Ricotta)

OGGETTO: REDAZIONE DEL CATASTO INCENDI OCCORSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLALBA- ANNI COMPRESI TRA IL 2010 ED IL 2020.

1. PREMESSA

Ogni anno, soprattutto, nel periodo estivo vengono distrutti migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale enorme, a cui vanno aggiunti i costi per fronteggiare questo infido nemico che si nasconde in comportamenti superficiali o, peggio, dolosi.

Una guerra di pochi che impegna risorse di tutti e mette a rischio la vita di chi questa guerra la combatte, ma anche del singolo cittadino. Una delle cause "storiche" degli incendi è legata sicuramente allo sfruttamento dei suoli, un bosco andato in fumo poteva diventare, l'anno successivo terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Questo fino all'anno 2000 quando entra in vigore una più moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione. In altre parole non può essere utilizzata in modo diverso per quindici anni.

La Regione Siciliana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", alla formazione del "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*" definito come Piano AIB.

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi – ANNO DI REVISIONE 2015 – è stato redatto quale aggiornamento del Piano AIB 2005 vigente, approvato con D.P.Reg. n. 5 del 12/01/2005, come revisionato nel 2011 dal Servizio 9 – Pianificazione e Programmazione e apprezzato dalla Giunta di Governo con Deliberazione n. 242 del 13 luglio 2012.

Il nuovo Piano AIB tiene altresì conto degli elementi innovativi introdotti con le "Linee guida per la pianificazione e progettazione a livello provinciale dell'attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione per l'anno 2014", dal progetto ATeSO ("Adeguamento Tecnologico delle Sale Operative del Corpo Forestale della Regione Siciliana") e dal progetto Nuova Dorsale Radio Digitale ("Ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette").

Inoltre, la presente versione del Piano AIB, risultato di ulteriori modifiche ed integrazioni apportate alla prima stesura dello stesso, del dicembre 2014, in accordo con gli Uffici di diretta collaborazione dell'On. Assessore Detto Piano, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l'individuazione delle aree percorse dal fuoco, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 353/2000 art. 10; la legge recita che le

zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni; inoltre tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, devono avere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

Su tali aree è vietata per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede – al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

a. Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

b. Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

c. Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

A titolo semplificativo negli elenchi di seguito allegati, ad ogni vincolo è stata attribuita una lettera come segue:

Vincolo A	<i>Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 5 anni</i>
Vincolo B	<i>È vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive fatti salvi i casi previsti al medesimo comma</i>
Vincolo C	<i>Sono altresì vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia</i>
Vincolo D	<i>Sono vietate per 5 anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo i casi del medesimo comma...</i>

NOTA: In riferimento al **Vincolo C**, le zone boscate richiamate dal medesimo, sono quelle che si possono desumere dai dati catastali alla voce "qualità" del singolo fondo.

Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto "Catasto degli Incendi", le aree percorse dal fuoco "congelandole".

È evidente che a fronte di una soluzione semplice spesso si accompagnano difficoltà oggettive.

Per realizzare il "Catasto degli Incendi", infatti, servono risorse, uomini e mezzi di cui gli enti locali non sempre dispongono.

A seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia centro-meridionale, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato (27 luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito un Ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007), con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "problema" delle risorse ha stabilito che per la realizzazione del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire del Corpo Forestale dello Stato che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22/10/2007 ha dettato i termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi (come detto) anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

Va specificato che la legge n° 353/2000 sancisce l'obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.

3. DEFINIZIONI

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n° 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000. In particolare il comma 2 recita: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (vedi riquadro) ... (omissis)";

BOSCO: Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempre che di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, individuate secondo i criteri determinati con Decreto Presidenziale 28 giugno 2000, nonché i castagneti anche

da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. I terreni su cui sorgono le formazioni boschive, come prima definite, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione Siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale di cui all'art.2 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57". La definizione di bosco utilizzata, invece, per la realizzazione del nuovo inventario nazionale delle foreste e del carbonio (INFC) considera bosco le superfici minime di 5.000 mq, con copertura minima del 10% e altezza delle piante maggiore di 5 metri, in linea con la definizione adottata dalla FAO.

PASCOLO: Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti.

INCENDIO BOSCHIVO: Ai sensi dell'art. 33 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come introdotto dall'art. 34 della L.R. 14/2006, nel territorio della regione siciliana trova applicazione la definizione di incendio boschivo di cui all'articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 , che recita: "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree."

INCENDIO DI INTERFACCIA: Si definiscono incendi di interfaccia tutti gli incendi che interessano le "aree di interfaccia", ovvero, così come definite nel manuale operativo per la redazione dei Piani di Emergenza comunali, quelle porzioni di territorio nelle quali l'interconnessione fra strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta, ovvero quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.

Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento (ad es. dovuto alla combustione di residui vegetali o all'accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani ecc.) sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le aree di interfaccia sopra descritte ed individuate nei Piani di Emergenza comunali.

CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INCENDIO BOSCHIVO

Per la classificazione degli incendi si farà riferimento a quella proposta da Brown e Davis (Forest Fire: Control and Use 1973) che segue il seguente schema:

Incendio sotterraneo (ground fire)

Il fuoco si sviluppa nel suolo e si propaga senza sviluppo di fiamma viva nell'humus e nella parte profonda della lettiera (fuoco sotterraneo superficiale) ovvero a maggiore profondità attraverso gli apparati radicali della vegetazione (fuoco sotterraneo profondo). Gli incendi sotterranei sono caratterizzati da una velocità di propagazione e da una intensità estremamente bassi.

Incendio radente (surface fire)

Il fuoco si sviluppa in superficie interessando gli strati alti della lettiera ovvero lo strato erbaceo o quello cespugliato che compone il sottobosco. In base allo strato vegetazionale interessato gli incendi radenti si distinguono in:

- a. Incendio di lettiera: quando il fronte di fiamma si propaga nella superficiale della lettiera composta da materiale poco compatto quali foglie secche, strobili, rami secchi e frammenti di corteccia. In genere, l'altezza della fiamma si mantiene piuttosto bassa, con velocità di avanzamento piuttosto contenuta, ma con forti variazioni in base alle condizioni meteorologiche e morfologiche.
- b. Incendio di strato erbaceo: il fuoco si propaga nello strato erbaceo bruciando le parti epigee dei vegetali erbacei che costituiscono, soprattutto quando sono secchi, materiale fortemente combustibile. L'altezza della fiamma e la velocità di propagazione risultano superiori a quelle che caratterizzano gli incendi di lettiera.
- c. Incendio di sottobosco, arbustivo, cespugliato, macchia: il fuoco si propaga interessando le specie vegetali che compongono lo strato più alto del sottobosco ovvero le aree aperte ricoperte da arbusti cespugli o macchia. Le caratteristiche di questo tipo di incendio sono estremamente variabili.

In funzione delle caratteristiche vegetazionali dell'area interessata dall'evento, si possono distinguere:

- Fuoco radente di sottobosco
Nel sottobosco il fuoco ha le stesse caratteristiche di quello precedente: l'intensità e la velocità può risultare più contenuta:
 - ≡ per la minore esposizione al sole degli arbusti e quindi il tasso di idratazione resta più alto;
 - ≡ per la minore influenza del vento sulle fiamme.
- Fuoco radente di cespugliato in zona aperta
Nel cespugliato in zona aperta il fuoco si propaga tra i cespugli quali ginepro e ginestra, che compongono lo strato arbustivo interessando la parte fogliare, i rami di minore diametro e le parti epigee degli arbusti presenti. Il fuoco si presenta con:
 - ≡ Intensità di alcune migliaia di KW/m
 - ≡ Velocità di avanzamento variabile, alcune decine di m/min.
 - ≡ Fuoco radente di macchia bassa e gariga

La macchia bassa intesa come stato di degradazione della foresta mediterranea è rappresentata in particolare da cisto, rosmarino ed erica. La gariga intesa come ulteriore stato di degradazione conseguente all'incendio o al pascolo è rappresentata da isole di vegetazione erbacea, alternata a cespugli sempreverdi quali euforbia, timo, rosmarino, cisto, lentisco e ginepro. L'altezza dei cespugli è di circa 1,5 - 2 metri e sono ricchi di resine ed oli essenziali, sostanze con elevato potere calorifico. Nella macchia bassa i fronti di fiamma sono abbastanza continui, invece nella gariga il fuoco si presenta con irregolarità. Il fuoco brucia la parte fogliare degli arbusti xerotermici sempreverdi, nonché le parti morte e lo strato erbaceo; la modalità di propagazione dipende dalle caratteristiche e dalla continuità della macchia. I cespugli essendo molto ricchi di resine ed oli essenziali hanno un potere calorico più elevato della cellulosa.

L'altezza delle fiamme è elevata.

Il fuoco si presenta con:

- Intensità intorno ai 10.000 KW/min
- Velocità di propagazione notevolmente elevate
- Fuoco radente di macchia alta

La macchia alta, detta anche macchia foresta, è formata in particolare da lentisco, terebinto, mirto, ginepri, corbezzolo, erica, fillirea, ed olivastro. L'altezza dei vegetali raggiunge anche i 5-6 metri. In

questo caso c'è una maggiore commistione con specie arboree, quali le conifere, più o meno sviluppate.

Il fuoco si presenta con:

- Intensità circa 10.000 KW/m
- Velocità elevate, mediamente 70 m/min
- Altezza delle fiamme di circa 12 m

Incendio di chioma

- Fuoco di chioma passivo o dipendente

Il fuoco nelle chiome dipende dall'avanzamento del fronte radente. I moti convettivi che si sviluppano per la presenza del fuoco di superficie determinano il preriscaldamento delle chiome fino a provocarne l'accensione. In questo tipo di incendio si ha la presenza di reazioni esplosive che interessano una singola pianta o gruppi di piante.

Si presenta con:

- Intensità di varie migliaia di KW/m
- Velocità di avanzamento subordinata a quella del fuoco radente
- Altezza della fiamma entro i 10 m dalla cima della pianta.

4. METODOLOGIA DI LAVORO

La norma sopracitata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del "catasto" e pertanto l'approccio metodologico che è stato utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è di seguito descritta.

Trattandosi, per il Comune di Villalba, della prima istituzione del catasto, si è deciso di prendere in considerazione, anche ai fini storico/statistici essendo integralmente decaduti, in taluni casi i vincoli di cui all'art. 10 - comma 1 – della L. 353/2000, tutti gli incendi verificatisi negli ultimi dieci anni; pertanto il periodo di riferimento considerato risulta essere dal 01.01.2010 al 31.12.2020.

L'iter amministrativo da seguire per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco sarà il seguente:

- a. Il Servizio Comunale di Protezione Civile riceve le segnalazioni di avvenuto incendio di aree nel territorio comunale dal Corpo Forestale o dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e procede alla perimetrazione e individuazione delle particelle catastali interessate dal fuoco;
- b. Si provvede ad individuare ed a redigere l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, avvalendosi anche del Sistema Informativo della Montagna del Corpo Forestale;
- c. La Giunta Municipale con proprio atto deliberativo approva l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendo, altresì, che si provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio del superiore elenco, per la durata di trenta giorni consecutivi, per eventuali osservazioni, così come stabilito dall'art. 10, comma 2°, della Legge n. 353/2000; Si provvederà, altresì, alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune di Villalba, costituendo tale avviso comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in forma collettiva, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, come recepita dalla L.R. n. 10/ 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- d. A seguito della pubblicazione di cui al punto c. si provvede alla valutazione dell'eventuali osservazioni e alla redazione dell'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni;
- e. Il Consiglio Comunale, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera c), con proprio atto deliberativo approva l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendone, al fine di assicurarne la massima diffusione, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Villalba;

- f. Si dà comunicazione dell'approvazione dell'elenco definitivo approvato alla Prefettura di Caltanissetta-Ufficio Territoriale di Governo.
- g. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000 il Catasto delle aree percorse dal fuoco va aggiornato annualmente.

5. ISTITUZIONE CATASTO INCENDI RELATIVO AGLI ANNI – 2005 -2021

Seguendo la procedura metodologica precedentemente illustrata, sono stati raccolti e analizzati:

- Incendi avvenuti nel territorio del comune di Villalba negli anni 2010-2020 inclusi nella banca dati del SIF (Sistema Informativo Forestale) – Regione Sicilia ai sensi dell'art.1 dell'O.P.C.M. del 05/06/2008 – Acquisizione e relative perimetrazioni;

Si precisa che non sono pervenute comunicazioni formali riguardanti le aree percorse dal fuoco da altre amministrazioni Statali e Regionali, e/o da altri settori e servizi comunali oltre quelli di cui al punto precedente;

- Indicazioni del catasto acquisiti dal SISTER banca dati Agenzia del Territorio;

Sulla base di tale analisi si è provveduto alla predisposizione delle tavole nelle quali sono cartografate, all'interno del perimetro dell'incendio, le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco o di tipo pascolo, oggetto di apposizione del vincolo, e quelle prive di tale uso per le quali invece non vige nessuna tipologia di vincolo, oltre che dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, per foglio di mappa e particelle, allegate alle tavole cartografiche.

Si precisa che, dalla banca dati del SIF, risultano aree del territorio di Villalba percorse dal fuoco negli anni 2010, 2011 e 2014.

6. ALLEGATI

- Inquadramento generale anno 2010;
- Ortofoto anno 2010;
- Inquadramento catastale anno 2010;
- Inquadramento generale anno 2011;
- Ortofoto anno 2011;
- Inquadramento catastale anno 2011;
- Inquadramento generale anno 2014;
- Ortofoto anno 2014;
- Inquadramento catastale anno 2014;
- Censuario catastale anni 2010/2020